

Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e Operativi

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di partecipazione dei componenti delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi, per il perseguimento delle finalità istituzionali, di studio e ricerca, nonché strategiche, indicate nei programmi dei Dipartimenti istituiti nel CNAPPC.
2. Il Consiglio Nazionale può organizzarsi con la costituzione di apposite Commissioni e, di concerto con la Conferenza degli Ordini, di Gruppi di Lavoro o dei Gruppi Operativi.

TITOLO I – Modalità di formazione

Art. 2 - Le Commissioni, i Gruppi di Lavoro e i Gruppi Operativi

1. Il Consiglio Nazionale istituisce le Commissioni e nomina i componenti attingendo tra gli iscritti agli Ordini territoriali o tra gli esperti della materia che siano in possesso di adeguati requisiti di competenza e professionalità. Il responsabile della commissione è un consigliere delegato. Il numero dei componenti è stabilito di volta in volta sulla base delle necessità.
2. I Gruppi di Lavoro sono luoghi di confronto e approfondimento delle tematiche relative alla professione.
3. Il Consiglio Nazionale può istituire i Gruppi Operativi e nomina i suoi componenti, congiuntamente con l'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, attingendo all'interno dei Gruppi di Lavoro costituiti dagli iscritti indicati dagli Ordini/Federazioni/Consulte. Il numero dei componenti è di 6 oltre ad un Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio, coordinatore del gruppo, ed un membro dell'Ufficio di Presidenza, referente.

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione ai Gruppi di Lavoro saranno trasmesse dagli Ordini Territoriali su richiesta del CNAPPC e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 4 Selezione e durata

1. Per l'individuazione dei componenti dei Gruppi Operativi si attingerà dai Gruppi di Lavoro.
2. I Gruppi Operativi saranno a tema, ed una volta concluso il loro compito avranno esaurito la loro costituzione.

Art. 5 - Requisiti

1. I componenti delle Commissioni e dei Gruppi Operativi sono nominati, da parte del Consiglio Nazionale di concerto con l'Ufficio di Presidenza, previa verifica del possesso di adeguati requisiti di competenza, professionalità, onorabilità e disponibilità.

Art. 6 - Gruppo Operativo - Gruppo di Lavoro - Delegazione Consultiva - Conferenza degli Ordini

1. Le attività dei Gruppi Operativi saranno poste all'attenzione dei Gruppi di Lavoro, della Delegazione Consultiva Regionale e della Conferenza degli Ordini per ulteriori contributi.
2. L'Ufficio di Presidenza coordinerà tutte le fasi di relazione tra i Gruppi Operativi, i Gruppi di Lavoro, la Delegazione Consultiva e la Conferenza.
3. Il CNAPPC avrà il compito di indirizzare il percorso di lavoro, di valutare la proposta finale e di verificare le iniziative operative da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi emersi.

Art. 7 - Convocazione e svolgimento delle riunioni

1. I Gruppi Operativi saranno convocati congiuntamente dal CNAPPC e dall'Ufficio di Presidenza su iniziativa del coordinatore, d'intesa con il referente, sulla base dell'evoluzione dei temi oggetto di studio.
2. Gli incontri avverranno preferibilmente da remoto e nelle occasioni di sintesi, con riunioni presso il CNAPPC.

Art. 8 - Contributo

1. Il CNAPPC riconoscerà agli Ordini, per la partecipazione dei propri iscritti alla Commissione o al Gruppo Operativo, un contributo per le spese sostenute valutato sulla base della distanza e difficoltà di collegamento tra la sede dell'Ordine e la sede del CNAPPC, secondo la tabella riportata in appendice.

TITOLO II – Modalità di comportamento dei componenti delle Commissioni, Gruppi di Lavoro e Gruppi Operativi

Art. 9 - Informativa

1. All'atto dell'accettazione il componente dovrà comunicare al CNAPPC l'eventuale adesione o appartenenza ad associazioni ed organizzazioni afferenti la categoria professionale i cui ambiti di interesse possano interferire con l'attività delle Commissioni o dei Gruppi.
2. Nel caso in cui l'adesione o l'appartenenza a tali associazioni ed organizzazioni sia successiva alla nomina a componente delle Commissioni o dei Gruppi l'iscritto deve comunicare tempestivamente in forma scritta la nuova situazione.
3. La comunicazione deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione od organizzazione di appartenenza nonché i motivi della potenziale interferenza.

Art. 10 - Condotta

1. I componenti concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali di studio e ricerca indicati nei programmi dei Dipartimenti approvati dal Consiglio Nazionale e nei Tavoli di Lavoro della Conferenza del Ordini.
 2. Nell'attività svolta i componenti devono mantenere una condotta conforme ai principi individuati dal Codice Deontologico, onesta sul piano intellettuale ed eticamente responsabile che rispetti i valori dell'Ordinamento giuridico e in particolare quelli dell'Ordinamento professionale.
- Nella produzione di documenti di lavoro, sono tenuti a rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale e di plagio, evitando in particolare l'attribuzione, anche parziale, a se stessi di idee e scritti altrui.

Art. 11 - Riservatezza

1. I componenti non possono utilizzare né divulgare a fini personali i dati, la documentazione nonché le informazioni acquisite in ragione del ruolo svolto nella Commissione o Gruppo Operativo.
2. In particolare, ai componenti è fatto divieto di servirsi di tali dati, documentazioni e informazioni, per uso diverso da quello istituzionale, sino al momento della loro divulgazione ufficiale da parte del Consiglio Nazionale.
3. I componenti non possono registrare e divulgare le conversazioni effettuate nelle riunioni.
4. In caso di collegamenti da remoto devono rendere nota agli altri componenti l'eventuale presenza di terzi.

Art. 12 - Utilizzo della qualifica di componente

1. La qualifica di componente della Commissione, Gruppo di Lavoro o del Gruppo Operativo nell'ambito di eventi formativi e convegni o l'utilizzo della relativa qualifica nella firma di ogni pubblicazione (sia cartacea che digitale) comunque diffusa a terzi su temi oggetto di studio nell'ambito di tale Commissione o Gruppo, è subordinata all'ottenimento di apposita autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale.
- L'autorizzazione all'utilizzo della qualifica è riferita al singolo evento, ovvero alla singola pubblicazione.
2. Non è consentito l'utilizzo della qualifica di componente della Commissione, Gruppo di Lavoro o del Gruppo Operativo al solo fine di sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.

Art. 13 - Utilizzo del nome del Consiglio Nazionale

1. Ai componenti è fatto divieto di spendere il nome del Consiglio Nazionale senza esservi stati espressamente autorizzati e, comunque, l'utilizzo non deve in alcun modo recare pregiudizio all'immagine del Consiglio Nazionale nonché al decoro della professione.

Art. 14 - Obbligo di astensione e conflitto di interessi

1. I componenti devono evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto conseguimento delle finalità e degli obiettivi istituzionali.
2. La sussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, con le attività del Consiglio Nazionale e i lavori della Commissione o dei Gruppi, ivi compresa la partecipazione alle associazioni e organizzazioni di cui all'art. 9, deve essere comunicato tempestivamente; in tal caso il componente deve astenersi dal partecipare ai lavori di tale Commissione o Gruppi oggetto del potenziale conflitto di interesse salvo espressa autorizzazione del Consigliere Nazionale delegato.
3. Il conflitto d'interessi può, in ogni caso, costituire giusta causa di revoca del ruolo di componente.

Art. 15 - Responsabilità

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento è riferibile alle condotte contrarie disposte dal Codice Deontologico e determina responsabilità disciplinare, da accertarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Art. 16 - Cessazione del ruolo di componente

1. Comportano la cessazione del ruolo le seguenti cause.
 - Decadenza:
i componenti della Commissione, del Gruppo di Lavoro o del Gruppo Operativo che non partecipano per più di tre volte alle riunioni decadono dall'incarico. Si considera giustificata l'assenza che sia stata preceduta da comunicazione diretta al CNAPPC. In tal caso la decadenza viene accertata e comunicata all'interessato e all'Ordine di appartenenza. In ogni caso i componenti decadono dall'incarico con la decadenza del Consiglio Nazionale che li ha istituiti o la decadenza del Consiglio dell'Ordine che li ha delegati.
 - Revoca:
la nomina di un componente della Commissione o dei Gruppi operativi è soggetta a revoca qualora questi non collabori fattivamente ai lavori, ovvero non esegua gli specifici incarichi che gli sono stati assegnati. Il ruolo di componente può essere revocato in presenza di fatti e circostanze gravi imputabili al componente stesso. La delega dell'Ordine può essere dallo stesso revocata al componente.
 - Rinuncia:
i componenti possono rinunciare in qualsiasi momento al ruolo. La rinuncia ha effetto dal momento in cui perviene al Consiglio Nazionale e deve essere comunicata dal componente all'Ordine di appartenenza.

TITOLO III – Norme finali

Art. 17 – Abrogazione di disposizioni precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di Regolamenti o parte di essi eventualmente vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le leggi vigenti in materia.

Art. 18 – Pubblicità del regolamento

1. Il CNAPPC dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione permanente sul proprio sito internet.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 3 aprile 2017.

Art. 20 – Norme transitorie

1. Ai soli fini del riconoscimento del contributo agli Ordini per le attività dei Gruppi, la decorrenza è a partire dal 1° gennaio 2017.